

Comunicazione a:

FARMACIE

Diritto di sostituzione dei generici

La legge riconosce esplicitamente al farmacista il diritto di sostituire il preparato originale o il generico prescritti dal medico con un altro generico¹.

La sostituzione è in ogni caso ammessa soltanto se il generico fornito ha un prezzo più vantaggioso rispetto al prodotto prescritto. A questo riguardo, non fa stato il prezzo indicato nell'elenco delle specialità, bensì il prezzo effettivamente fatturato. Ciò significa che il farmacista può sostituire il generico prescritto dal medico con qualsiasi altro generico (o anche con l'originale), purché fatturi al massimo il prezzo ES del prodotto prescritto. Se non è in grado di fornire un medicamento più conveniente, il farmacista è tenuto a dispensare quello indicato sulla ricetta.

Il medico ha il diritto di opporsi alla sostituzione e di pretendere la dispensazione del farmaco prescritto, apponendo una nota manoscritta sulla ricetta. La sua opposizione deve tuttavia essere giustificata da motivi di ordine medico; non possono invece essere invocati argomenti di carattere commerciale. In questo senso, come già precisato nella circolare del 29 dicembre 2005 basata su un parere espresso dall'Autorità federale competente, non sono ammesse le note del tipo "*sic*", "*non sostituire*", "*non sostituire per ragioni mediche*" o simili prestampate sulla ricetta. Tali note prestampate non hanno alcun valore e devono essere ignorate dal farmacista. Infatti un medico non può certo sapere a priori che per tutti i suoi pazienti esistono sempre delle ragioni mediche che si oppongono alla sostituzione. Parimenti, un medico non ha nemmeno il diritto di dare al farmacista una disposizione di principio a non sostituire ciò che lui prescrive; il medico non ha peraltro neanche la facoltà di apporre sistematicamente la nota "*sic*" sulle sue ricette.

Il farmacista deve evidentemente rispettare l'opposizione a sostituire espressa dal medico.

In caso di sostituzione, il farmacista ha il dovere di informare il medico. L'informazione è intesa a posteriori e non equivale ad una richiesta di accordo da parte del medico. Il medico non ha la possibilità di contestare la sostituzione decisa dal farmacista se non si era opposto al momento della prescrizione.

Le norme di legge che regolamentano la sostituzione da parte del farmacista non sono contenute nella LATer bensì nella LAMal; dunque a rigore valgono soltanto quando la fornitura viene messa a carico delle assicurazioni sociali. Sembra comunque legittimo estendere per analogia queste regole a tutte le altre situazioni.

Il farmacista cantonale
Giovan Maria Zanini

Copia a:

OFCT, OMCT, TCTi, Santésuisse Ticino, Medico cantonale, Ufficio dell'assicurazione malattia, acsi,

¹ vedi art. 52 a LAMal, in combinazione con l'art. 4 a OPre.